DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 12

Procedure per i piani di difesa del suolo

All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici". All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis) puo' indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990". All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "6- bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, nonche' per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorita' competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attivita' antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino. 6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini". All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 e' ridotta al 10 per cento. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 1994, per le finalita' di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362". All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare

al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota e' stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici". All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole "e la ripartizione degli stanziamenti" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali". Le somme trasferite ai segretari generali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilita' allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1993, non più in vigore dal 5 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia
Estremi	Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-12-procedure-per-i-piani-di-difesa-del-suolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it